



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 3/5/2021

**Oggetto: Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi -
dichiarazione di pericolosità - prescrizioni e divieti**

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

VISTO il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che fra le attività di **protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi**;

VISTI: - la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone norme in materia di protezione civile;

- la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 che prevede la disciplina dell'attività di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;

- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia d'incendi boschivi";

- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 prevede che i Sindaci dei comuni interessati assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il **decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali**;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi negli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con l'elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale rischio di innesco degli incendi;

VISTO l'articolo 29 del codice della strada (d.lgs.vo 30/04/1992, n. 285);

VISTO l'art. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

Per quanto sopra

DISPONE

che nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità dei boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacee vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati; - dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpabili o insistenti; - usare all'esterno apparecchi a fiamma libera, fornelli inceneritori che producano faville o brace;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; - gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;

- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e/o arbustiva o nelle vicinanze;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, conduttori e/o a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, **di provvedere entro il termine del 15 giugno di ogni anno** al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

Di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale,

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati , agli impianti nonché dai confini di proprietà , per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10.

Rete Ferroviaria Italiana SpA, il Consorzio per le autostrade siciliane, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali (oggi Città metropolitane) sono tenute a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate, entro il suddetto termine del 15 giugno.

AVVERTE

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, la violazione alle norme del DP 297/2008 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni da parte di Rete Ferroviaria Italiana SpA, Consorzio per le autostrade siciliane, Azienda nazionale autonoma delle strade e province regionali (oggi Città metropolitane) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,32 a € 103,29 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

I casi di violazione e/o inosservanza alla presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U. EE. LL. n. 267/2000 e s.m.i..

Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiedi, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29 del codice della strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio sarà applicata oltre alla sanzione penale prevista dal codice penale anche con la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, legge citata.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Comandi di Polizia Municipale (tel. 0909790210) o ai Vigili del Fuoco (tel.115) o al Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515).

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
(Avv. Calabro Giuseppe)

